Leggi e contratti

filo diretto con i lavoratori

Tre quesiti: lavoratrici madri; assemblea e cassa integrazione; estratto-conto versamenti all'INPS

Cara Unità,

1) siamo un gruppo di lavoratrici e vorremmo una chiarificazione sulla legge 26 agosto 1950 «tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri», pubblicata su Collezione Pirola n. 560 del 1953. Se l'azienda non ha la sala di allattamento, per cui ci dà 2 ore di permesso retribuite, ecco che cosa dice l'art. 10: «Periodo di riposo per allattamento: si reputano ore lavorative agli effetti della durata e delle retribuzioni del lavoro». Il nostro lavoro si effettua su due turni: il contratto e del settore gomma, per cui la mezz'ora di refezione è compresa nell'orario di lavoro, mentre noi questa mezz'ora la dobbiamo lavorare, cioè che le nostre due ore di permesso diventano un'ora e mezzo. Vorremmo sapere se ci spetta la mezz'ora, perché non sappiamo se l'azienda ha interpretato la questione a modo suo, facendoci lavorare mezz'ora in più. Ci sono stati altri casi analoghi al nostro? Possiamo far ricorso alla «magistratura del lavoro»? Abbiamo possibilità di far recuperare questa mezz'ora?

2) In base allo Statuto dei lavoratori, art. 20 che riguarda l'assemblea, nell'anno solare abbiamo effettuato CIG. Chiediamo se ci spettano le ore di assemblea nella retribuzione e se possiamo convocarle in assemblea per tutti. L'azienda è di parere opposto dicendo che quelli in cassa integrazione erano assenti (considerandoli in permesso, in malattia, o in infortunio) però ammette che tutti partecipino. Come si fa l'assemblea può essere richiesta entro 48 ore. Come si fa a convocare quelli della CIG? C'è da tener presente che molti lavoratori abitano fuori dalla provincia.

3) Vorremmo un'altra chiarificazione sul Mod. DM 20 DI. L'azienda ha l'obbligo di dare una copia ai dipendenti trimestralmente riguardo ai versamenti dell'INPS?

Vi saremmo grate se poteste rispondere alle nostre richieste il più presto possibile per un'eventuale procedura a carico dell'azienda. Cordiali saluti.

LETTERA FIRMATA
da un gruppo di lavoratrici
(Torino)

1 Per risolvere il primo problema posto bisogna tener presente che la tutela delle lavoratrici madri trova la sua disciplina attuale nella legge 30-12-1971 n. 1204. L'art. 10 di tale legge stabilisce che il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo anche cumulabili della durata ciascuno. I periodi di riposo hanno la durata di mezz'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Lo stesso art. 10 al comma 4 precisa che i periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice voglia usufruire della camera di allattamento o dell'asilo nido, istituiti dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro. In tal caso i periodi di riposo non comportano il diritto ad uscire dall'azienda.

I periodi di riposo suindicati sono riconosciuti alle lavoratrici madri in ragione e esclusiva delle esigenze di allattamento e, pertanto, sono assolutamente indipendenti — secondo quanto afferma l'art. 10 della legge n. 1204 del 1971 e l'art. 9 della legge n. 860 del 1950 — da altri riposi previsti dalla legislazione speciale a tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli. La riduzione delle due ore di riposo ad un'ora e mezzo è del tutto illegittima. Di conseguenza, il datore di lavoro potrà non essere tenuto a rispettare integralmente il periodo di riposo di due ore ed a retribuire le prestazioni passate, imposte in violazione della legge.

2 Per quanto riguarda il secondo quesito, va ricordato che la quasi totalità della dottrina (ved. Assanti-Pera, *Commento allo Statuto dei diritti dei lavoratori*, Padova, 72, 265; Liso, *La serietà di rottura* e l'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, in: *Diritto del lavoro* 1972, II, 127) e la giurisprudenza quasi unanime (ved. Pretura Recondi, 2-3-71, *Foro Italiano* 1971, I, 2912, Pretura Pavia, 2-7-197., in *Foro Italiano* 1972, I, 1493) ha riconosciuto che il diritto di partecipare all'assemblea spetta a tutti i lavoratori dipendenti dell'impresa, compresi quelli sospesi o in cassa integrazione, poiché la vita del rapporto di lavoro non cessa per effetto di tale sospensione. Tutti i lavoratori, pertanto, hanno diritto di disporre — nell'esercizio di tutte le loro libertà sindacali — di dieci ore annue retribuite per lo svolgimento di assemblee durante l'orario di lavoro ma il datore di lavoro ha diritto di far registrare le ore di assenza dei singoli lavoratori per la partecipazione a dette assemblee. Non è possibile, di conseguenza, ai fini del computo nella retribuzione discriminare tra dipendenti che lavorano effettivamente e dipendenti che si trovano in CIG. L'espressione «orario di lavoro» contenuta nell'art. 20 dello Statuto serve ad indicare soltanto l'arco di tempo nel quale normalmente l'azienda svolge la sua attività (ved. Pretura Mestre, 20-7-73, in *Massimario di giurisprudenza del lavoro*, 1973, suppl. 76). Ne il diritto alla retribuzione è condizionato dalla prova fornita dal singolo lavoratore di aver partecipato di fatto all'assemblea (Assanti-Pera, op. citata, pag. 263).

3 Quanto al terzo quesito, va ricordato che a norma dell'art. 29, co. 2, della legge 30-4-1969 n. 153, il datore di lavoro è obbligato entro il 31 marzo di ogni anno a consegnare al lavoratore un estratto-conto contenente l'indicazione della retribuzione corrisposta e dei relativi importi versati nell'anno precedente allo INPS a favore del lavoratore stesso per l'assicurazione generale obbligatoria per la vecchiaia e l'invalidità, con la indicazione distinta di quelli trattenuti sulla retribuzione e di quelli versati a suo carico. L'ultimo comma dell'articolo citato sanziona tale obbligo con una ammenda.

La soluzione del quesito posto si trova nell'art. 12 della legge 30-4-1962, n. 153, per il quale unico criterio di determinazione della base imponibile di contribuzione obbligatoria è la natura oggettivamente retributiva della somma erogata. Partecipa di tale natura tutto ciò che viene elargito in correlazione causale con la prestazione lavorativa, con la sola esclusione di quanto il lavoratore potrebbe percepire in via eccezionale ed indiretta. Solo se è stata corrisposta di fatto al lavoratore una retribuzione di importo inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi obbligatori e dalle leggi, la contribuzione deve essere calcolata sulla retribuzione spettante per legge o per contratto e si pone pertanto un problema di identificazione della normativa applicabile.

Va da precisare che il citato articolo 12 ha fissato un nuovo concetto di retribuzione agli effetti dei contributi assicurativi e, avendo carattere innovativo, non può trovare applicazione ai rapporti maturati prima dell'entrata in vigore della legge medesima (ved. a titolo esemplificativo Tribunale Milano 15-2-1973, in *Massimario di giurisprudenza del lavoro* 1973, 179). Prima dell'entrata in vigore della legge n. 153 erano applicabili gli artt. 27 e 28 TU 30-5-1955 n. 797. L'innovazione è però consistita nel far rientrare nel concetto di retribuzione anche elementi non aventi carattere di corrispettività. Pertanto, anche prima della legge n. 153, rientravano invece nel concetto di retribuzione assoggettabile ai fini della contribuzione previdenziale tutti gli emolumenti di fatto percepiti dal lavoratore come corrispettivo del lavoro prestato.

Una precisazione in materia di aspettativa e permessi

Ad integrazione della risposta data sull'*Unità* del 13 dicembre '76 in materia di aspettativa e permessi per i lavoratori del pubblico impiego eletti a cariche pubbliche, si precisa che l'articolo 9 della legge 24 aprile 1974 n. 164 ha esteso a questo settore, in concorso con la legge 12 dicembre 1966 n. 1078, anche gli articoli 31, 32 dello Statuto dei lavoratori.

La cosa va chiarita perché, alla richiesta allora rivolta circa il diritto all'aspettativa non retribuita di un pubblico dipendente eletto consigliere comunale, si dette risposta negativa. Il che confermiamo, ma non perché manchi il riferimento normativo (per il citato art. 9 infatti anche i lavoratori del settore pubblico possono avvalersi dell'art. 31 dello Statuto) quanto perché la carica del lettore, non era probabilmente tale, trattandosi di consigliere comunale, da esaurire interamente o quasi il suo orario di lavoro, tanto più che si tratta di carica assunta in un piccolo comune. In mancanza di tale presupposto — assai più verosimile per gli assessori — anziché all'aspettativa si dovrà ricorrere ai permessi retribuiti.

Questa rubrica è curata da un gruppo di esperti. Guglielmo Simoneschi, giudice, cui è affidato anche il coordinamento, Pier Giovanni Alleva avvocato CdL di Bologna docente universitario; Giuseppe Borrè, giudice; Nino Raffone, avvocato CdL Torino; Salvatore Senese, giudice; Gaetano Volpe, avvocato CdL di Bari

Un morto, 29 feriti, 60 famiglie senza casa, danni per alcuni miliardi

NAPOLI: TRAGICO BILANCIO DEL ROGO

L'orrenda fine del profumiere Gianni Nappi, che tentava di salvare la merce del suo negozio - Sette gli edifici in fiamme - L'opera di soccorso nella notte - Si è trattato quasi certamente di un efferato crimine del «racket della protezione» - La solidarietà con le vittime del sindaco Valenzi e del compagno sen. Mola

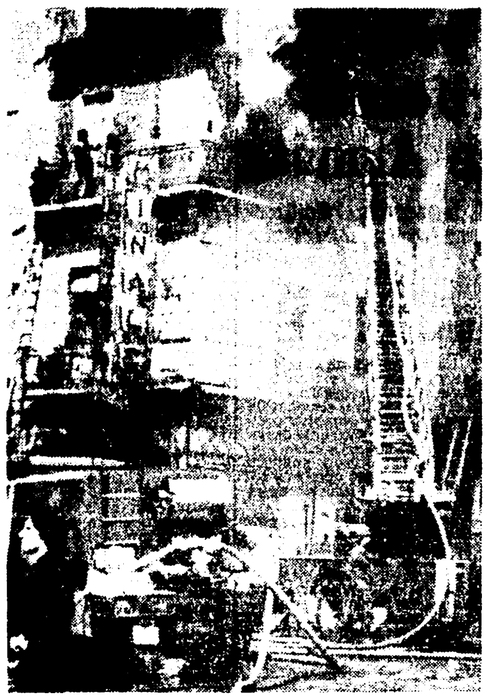

NAPOLI — Piazza Mercato ieri mattina con i vigili del fuoco ancora al lavoro per domare l'incendio

DALLA REDAZIONE

NAPOLI — Un morto e 29 feriti, uno dei quali grave, 60 famiglie rimaste senza casa e danni materiali per qualche miliardo di lire costituiscono il tragico bilancio dello spaventoso incendio che sabato sera è divampato in un negozio all'ingrosso nella popolosa zona del Mercato, sviluppando poi completamente sette edifici costituenti due corpi di fabbricati.

Gli investigatori ammettono come l'ipotesi più attendibile sulle cause dell'impressionante rogo e quella dello attentato (un ordigno di notevole potenza sarebbe stato fatto esplodere nel deposito di spago, carta da imballaggio e carta) e di Ernesto De Tolla. Di qui le fiamme si sarebbero propagate, agli altri locali della «Lenenica meridionale» e quindi a un negozio di maglierie. In pochi minuti, il vico Barrettari, dove sono gli edifici distrutti dalle fiamme, è stato avvolto da un acre e denso fumo.

Erano le 21,30. Il gestore del «Teatro tenda» che è proprio in piazza Mercato, dava l'allarme e, successivamente, ai funzionari di polizia dichiarava che poco prima dell'incendio, aveva avvertito una forte deflagrazione quindi aveva notato una «124 sport» colore blu, con quattro persone a bordo, allontanarsi velocemente.

Un'auto di questo tipo è stata poco dopo intercettata da una radiomobile dei carabinieri in via Spazio, nella zona alta della città, molto distante dal luogo dell'incendio. Alla vista dell'auto dei militi, la «124» si è fermata e i quattro che la occupavano ne sono discesi, riuscendo a dileguarsi. La vettura è stata portata via dai carabinieri ed è risultata rubata. Non è stato ancora stabilito con esattezza quale rapporto abbia con l'incendio.

L'ipotesi della dolosità dell'incendio è avvalorata dalla voce — comunque non confermata ufficialmente — che è circolata in Questura sul ritrovamento dell'innescato che correneva l'esplosivo.

Dato l'allarme, sul posto accorrevano tutte le squadre disponibili dei vigili del fuoco con una decina di autobotti, le autoscale con braccio elevatore e due autoscale con fotocellule che mancava anche la luce. La situazione si presentava drammatica. L'intenso e le fiamme avvolgevano i due corpi di fabbrica di vico Barrettari. Si udivano grida. Le persone sui balconi urlavano terrorizzate. Ci voleva tutto il sangue freddo dei vigili del fuoco per portarle in salvo, facendole uscire dalle finestre e con balconi e discendere lungo le scale, che erano state allungate fino ai piani più alti.

Mentre la zona veniva circondata da guardie di pubblica sicurezza e carabinieri, per impedire che la gente si avvicinasse al luogo, intralciando l'opera dei vigili, si avvertiva l'ululare delle sirene delle prime ambulanze. Ne affluivano da tutti gli ospedali e commiavano a fare a spola per il trasporto degli ustionati e degli intossicati dal fumo. I feriti, come abbiamo detto, sono 29, uno dei quali, Maria Esposito, di 74 anni, è in condizioni piuttosto gravi perché i tessuti polmonari sono stati bruciati dal fumo e dalle fiamme.

In questo scenario, reso ancora più allucinante dalla luce delle fotocellule e dal roteare delle lampade azzurre dei mezzi dei vigili, della polizia e dei carabinieri, Gianni Nappi, di 32 anni, abitante in via Petrarca 185, titolare di una profumeria che è al piano terra di uno degli stabili circondati dal fuoco, come impazzito si precipitava nel negozio, insieme con altri congiunti, nella disperato tentativo di salvare la merce. Purtroppo il solaio di copertura crollava e, mentre i congiunti riuscivano a guadagnare nuovamente la strada, Gianni, lo sventurato, veniva sepolto dalle macerie. Il suo corpo non è stato ancora recuperato.

Ieri mattina i palazzi fumavano ancora e i vigili erano impegnati nell'opera di spegnimento degli ultimi focolai. Sessanta famiglie sono rimaste senza casa. Molti, fra quelli dei palazzi evacuati, ancora in pigiama, ieri mattina si aggiravano intorno agli edifici anneriti, in preda alla più cupa disperazione. Le fiamme non hanno risparmiato nulla, tutto è andato distrutto.

Sul posto si è recato il compagno senatore Antonio Mola, già sindaco, quando l'incendio è esploso. Era a pranzo col sottosegretario e sindaco di Napoli, compagno Maurizio Valenzi, quando ha deciso di recarsi sul posto. Ieri mattina il compagno Mola ha avuto un colloquio con il prefetto per provvedimenti urgenti volti a dare una sistemazione e un aiuto immediato alle famiglie rimaste senza casa.

Le indagini sulle cause dell'incendio procedono con cautela, anche se appare sempre più evidente che si è trattato di un gravissimo gesto di una banda di taglieggiatori. I commercianti della zona e più in generale quelli di tutta la città sono da tempo sottoposti alle violenze del «racket della protezione». Stavolta, però, si è andati oltre al lancio di bombe o colpi di pistola contro le vetrine.

È chiaro che al potere locale ammettere che si tratti dell'opera di una banda di taglieggiatori in quanto questo fenomeno sta dilagando in città è una risposta e per questo denso.

Sergio Gallo

Come avere oggi
una 4 porte, 5 posti, 1000 cc.
e tanti extra*
per 2.390.000 lire. (IVA e trasporto compresi, naturalmente).

Simca 1000.

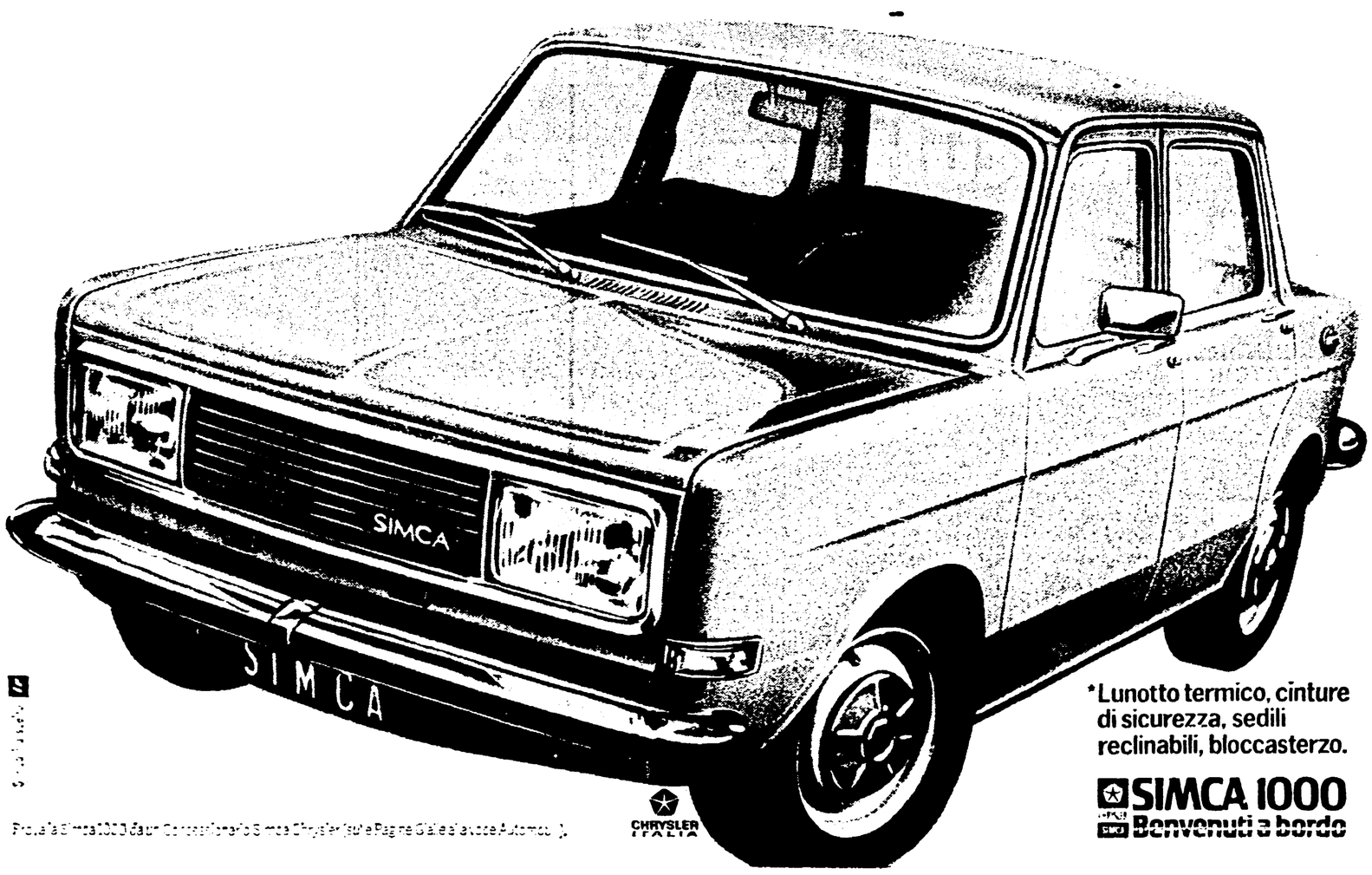

*Lunotto termico, cinture di sicurezza, sedili reclinabili, bloccasterzo.

SIMCA 1000
Benvenuti a bordo

CHRYSLER ITALIA

Prova la Simca 1000 dai Concessionari Simca Chrysler (sulle Pagine Gialle alla voce Automobili).